



Direzione centrale vigilanza,  
affari legali e contenzioso

**Oggetto:** Cabotaggio – comunicazione preventiva di distacco transnazionale – attivazione piattaforma modello UNI\_CAB\_UE – Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 – art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 136/2016 – circ. n. 3 del 22 dicembre 2016 – precisazioni.

A partire dal prossimo **1° marzo 2017** sarà disponibile, ai fini della comunicazione preventiva di distacco **per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri** di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n.1073/2009, il **Modello di comunicazione UNI\_CAB\_UE all'interno della piattaforma Distacco UE** predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già operativa dal 22 dicembre u.s., per l'adempimento degli obblighi comunicazionali da effettuarsi negli altri settori tramite il Modello UNI\_Distacco\_UE.

Di seguito si forniscono, d'intesa con la Direzione generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, le necessarie indicazioni operative.

Come anticipato, a far data dal **1° marzo 2017**, **l'impresa straniera distaccante dovrà assolvere all'obbligo in questione utilizzando la predetta procedura on line** e non più, come in precedenza, mediante l'invio del Modello cartaceo all'indirizzo di posta elettronica [Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it](mailto:Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it).

**Tuttavia, in fase di prima applicazione – e cioè sino al 7 marzo p.v. - si riterranno in ogni caso valide le comunicazioni preventive relative a distacchi decorrenti dal 1° marzo, inoltrate attraverso la citata e-mail.**

In proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 136 e del D.M. 10 agosto 2016 anche per le operazioni di cabotaggio il prestatore di servizi straniero ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente alla prima operazione.

Si precisa, inoltre, che per i distacchi già comunicati a mezzo e-mail (come detto ammessa sino al 7 marzo) **non** sarà richiesto una nuova comunicazione tramite la procedura on-line.

Per gli eventuali annullamenti o variazioni relativi a comunicazioni effettuate via e-mail si dovrà procedere all'invio di una comunicazione *ex novo* **tramite la suddetta piattaforma informatica** che andrà a sostituire la precedente inoltrata tramite e-mail, nel rispetto tuttavia dei termini previsti per l'annullamento e la variazione ovvero, rispettivamente, entro le ore 24 del giorno antecedente al verificarsi dell'evento o entro 5 giorni successivi dal verificarsi dello stesso (nel campo data di "inizio distacco" andrà inserita la data di effettivo inizio).

Al fine di consentire un riscontro immediato circa l'effettività e la tempestività delle comunicazioni da parte degli organi di vigilanza, si ritiene necessario che siano sempre conservate a bordo del veicolo le copie delle comunicazioni effettuate (sia a mezzo e-mail che telematicamente).

Come chiarito da questo Ispettorato con circolare n. 3/2016, tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, la comunicazione in argomento deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- generalità dei lavoratori distaccati;
- durata del distacco: data di inizio e data di fine;
- generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016;
- generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

Si ribadisce altresì, in merito alla compilazione del modello UNI\_ CAB\_UE, che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro territorio – data fine distacco.

Va tenuto presente, infine, come l'azienda straniera distaccante che dovrà effettuare per la prima volta la trasmissione della suddetta comunicazione, dovrà acquisire specifiche credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante una preventiva registrazione con inserimento dei dati identificativi dell'azienda straniera (e non del soggetto/società che effettua materialmente la registrazione e compilazione del modello). Con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, si accede al box "Azienda" – visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente – presente nell'area riservata. Quindi si dovrà poi cliccare su "Aggiungi" e procedere alla registrazione dell'azienda straniera (non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta "Non sono in possesso di P.IVA." e compilare il campo "Codice identificativo").

Per eventuali problemi nella registrazione o compilazione il Ministero mette a disposizione indirizzi email dedicati: [DistaccoUE@lavoro.gov.it](mailto:DistaccoUE@lavoro.gov.it); [Clic4Help@lavoro.gov.it](mailto:Clic4Help@lavoro.gov.it).

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Danilo Papa)